



**COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
(PROVINCIA DI NOVARA)**

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 26-11-2012

OGGETTO: ART. 19 D.L. N. 95/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 135/2012. L.R. 28-09-2012 N. 11, ARTT. 7 E 8. PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI. PROPOSTA DI AGGREGAZIONE. CONFERMA ADESIONE A UNIONE BASSA SESIA E CONTESTUALE RICHIESTA CONCESSIONE DEROGA AL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO.

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTISEI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	BONENTI Giacomo	X	
2	VARESE Isabella	X	
3	GOZZI Guido	X	
4	DEBENEDETTI Massimiliano	X	
5	GOZZI Lorenzo	X	
6	RINALDI Emilio	X	
7	ROMOLO Michela	X	
8	BORIN Daniela		X
9	FOCONETTI Flavio	X	
10	BACCALARO Simone	X	
11	BONASSI Fabio	X	
12	PESCIO Michele		X
13	GALEOTTI Lorena	X	
		11	02

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ART. 19 D.L. N. 95/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 135/2012. L.R. 28-09-2012 N. 11, ARTT. 7 E 8. PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI. PROPOSTA DI AGGREGAZIONE. CONFERMA ADESIONE A UNIONE BASSA SESIA E CONTESTUALE RICHIESTA CONCESSIONE DEROGA AL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO.

Il sottoscritto, Dott. Gianfranco Brera, il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Carpignano Sesia, 26-11-2012

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dott. Gianfranco Brera

OGGETTO: ART. 19 D.L. N. 95/2012 CONVERTITO IN LEGGE N. 135/2012. L.R. 28-09-2012 N. 11, ARTT. 7 E 8. PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI. PROPOSTA DI AGGREGAZIONE. CONFERMA ADESIONE A UNIONE BASSA SESIA E CONTESTUALE RICHIESTA CONCESSIONE DEROGA AL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto segue:

l'art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in legge 7.8.2012 n. 135, nel modificare l'art. 14 comma 27 del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30.7.2010 n. 122, prevede che gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono svolgere obbligatoriamente in forma associata le seguenti funzioni fondamentali:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, vi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locali

lo stesso art. 19, nel modificare l'art. 14 comma 31-ter del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30.7.2010 n. 122, prevede inoltre che i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni sopra citate. Entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il primo gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

l'art. 19 introduce inoltre altri principi innovativi in materia di funzionamento degli enti locali, tra i quali particolarmente:

- 1) viene riscritto completamente l'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 che definisce e disciplina l'unione dei comuni ed introduce il principio secondo il quale ogni comune può fare parte di una sola unione e che le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con comuni singoli.
- 2) I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di unioni già costituite alla data del 7 luglio 2012 optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina prevista per le unioni dall'art. 14 del D. L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 oppure, se sono unioni composte da comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, per la disciplina di cui all'art. 16 del D. L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011.
- 3) Le regioni, entro due mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 95/2012, possono individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli previsti per le unioni composte da comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
- 4) i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che intendono costituire una unione ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge n. 95/2012 avanzano alla regione una proposta di aggregazione per l'istituzione della suddetta unione; entro il 31.12.2013 la regione provvede a sancire

l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate dalle proposte pervenute dai comuni.

- 5) vengono abrogate alcune disposizioni del codice dell'amministrazione digitale che prevedevano adempimenti dei comuni da svolgere in forma associata.
- 6) vengono previsti incentivi, con l'articolo 20, per favorire la fusione dei comuni, riconoscendo un contributo straordinario commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010.

Con legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 la Regione Piemonte ha dato attuazione ai principi stabiliti dal legislatore nazionale, fornendo indicazioni mirate alla realizzazione delle forme di aggregazione tra enti locali e particolarmente:

- 1) l'art. 3 prevede che i comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa vigente statale svolgono le funzioni e i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni; ai sensi dell'art. 9 comma 1-bis del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 le funzioni e i servizi in materia socio assistenziale possono essere gestite mediante consorzi tra comuni; i comuni possono esercitare in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'art. 117 commi terzo e quarto della Costituzione;
- 2) gli artt. 4 e 5, nel confermare lo svolgimento di funzioni tramite unioni, integra la normativa statale che ne disciplina la costituzione ed il funzionamento, confermando che con il trasferimento delle funzioni in capo all'unione deve essere garantito il trasferimento delle risorse umane strumentali necessarie allo svolgimento delle stesse;
- 3) l'art. 6 individua i criteri di individuazione delle aree territoriali omogenee;
- 4) l'art. 7 stabilisce i criteri ed i requisiti per la aggregazione dei comuni, prevedendo che i limiti demografici minimi per l'esercizio in forma associata delle funzioni in precedenza indicate, devono essere 3.000 abitanti per le aree montane e collinari; 5.000 abitanti per le aree di pianura; 40.000 abitanti per la funzione sociale;
- 5) l'art. 8 definisce il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, prevedendo la possibilità di deroga ai limiti demografici minimi da concedere con deliberazione della Giunta Regionale,
- 6) l'art. 9 prevede la possibilità di fornire supporti economici per la gestione associata svolta dai comuni,

Viste le risposte e indicazioni fornite dalla Regione Piemonte in tema di applicazione della legge regionale n. 11/2012, tra le quali merita rilievo la risposta contraddistinta dal n. IV.7 che si riporta: L'Unione di Comuni che risponde ai requisiti richiesti dalla L.R. n. 11/2012 ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge, è considerata ipso iure ambito territoriale ottimale. Ciò premesso i comuni aderenti a siffatta Unione manifesteranno la volontà di confermarne l'appartenenza con deliberazione dei relativi consigli comunali; tali deliberazioni saranno trasmesse in Regione e varranno come proposte aggregative. Và però precisato che lo statuto dell'Unione, qualora non preveda lo svolgimento in prima battuta di tre funzioni fondamentali entro il 1 gennaio 2013 dovrà comunque essere integrato in tal senso;

Dato atto che l'Unione Bassa Sesia alla quale questo Comune aderisce, è stata costituita a decorrere dal 01.01.2001 e che attualmente si compone dei seguenti Comuni: Carpignano Sesia, Casaleggio, Castellazzo Novarese, Sillavengo e che la popolazione alla data del 31 dicembre 2010 è corrispondente a n. 4.414;

Riscontrato quindi che l'Unione Bassa Sesia rientra nella ipotesi prevista dall'art. 7 comma 4 e dall'art. 8 della legge regionale n. 11/2012;

Rilevato nel contempo che lo Statuto dell'Unione Bassa Sesia prevede lo svolgimento di diverse funzioni rientranti nell'elenco previsto dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, che di fatto saranno confermate nel loro svolgimento in forma associata alla data del 1 gennaio 2013 e particolarmente:

- 1) gestione finanziaria e contabile e tributi, entrate patrimoniali
- 2) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, tramite l'ufficio tecnico unionale

- 3) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici accessori – intesi come trasporto e refezione scolastica e assistenza scolastica
- 4) polizia municipale , polizia amministrativa locale e commerciale
- 5) protezione civile
- 6) catasto

oltre alla informatizzazione degli uffici e dei servizi secondo una logica di rete, mediante la costituzione di un centro elaborazione dati, in esecuzione pertanto di quanto previsto dall'art. 14 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nel testo modificato dalla'rt. 19 comma 1 lett. b) del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;

Dato atto nel contempo che questo Comune già svolge le seguenti funzioni fondamentali in forma associata:

- a) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, svolta attraverso il Consorzio Smaltimento Rifiuti Medio Novarese / Basso novarese
- b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, svolto attraverso il Consorzio Cisa 24, composta dai Comuni di Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate, Vicolungo con popolazione complessiva inferiore a 40.000 abitanti e per la quale dovrà essere inoltrata apposita richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7 comma 4 e 8 della L.R. n. 11/2012;

Ritenuto di dare corso al procedimento di attuazione degli ambiti territoriali ottimali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 7 e 8 della L. R. n. 11/2012 ed elle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale delle Autonomie Locali in precedenza citate;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 08, contrari 00, astenuti 03 (consiglieri di minoranza: Baccalaro Simone, Bonassi Fabio, Galeotti Lorena) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di confermare l'appartenenza alla Unione Bassa Sesia, costituita a decorrere dal 01.01.2001, attualmente composta dai Comuni di Carpignano Sesia, Casaleggio, Castellazzo Novarese, Sillavengo;
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione, tramite l'Unione Bassa Sesia, alla Regione Piemonte affinché, unitamente alle analoghe deliberazioni dei rimanenti Comuni, abbia valenza di proposta aggregativa in attuazione della L.R. n. 11/2012;
- 3) Di richiedere nel contempo alla Giunta Regionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 7 comma 2 e dell'art. 8 della L.R. n. 11/2012, la concessione della deroga ai requisiti minimi di aggregazione, essendo la popolazione dei Comuni aderenti alla Unione, alla data del 31 dicembre 2010, pari a n. 4.414 abitanti;
- 4) Di motivare la richiesta di deroga, ai sensi dell'art. 7 comma 4, sulla base della lunga esperienza acquisita negli anni, che ha portato l'Unione Bassa Sesia: a costituire un polo aggregatore e gestionale di una moltitudine di servizi forniti ad un territorio socialmente, culturalmente ed economicamente omogeneo; a prevedere fin dall'anno 2008, il trasferimento di tutto il personale dei Comuni aderenti nella unica dotazione organica dell'Unione; a realizzare una rete telematica di interscambio di dati per la gestione sovra comunale dei servizi svolti in forma associata; a

garantire con minore difficoltà, rispetto ad altri comuni, la effettiva attuazione della riforma voluta dal legislatore e che comporta la obbligatorietà dell'associazionismo fra enti di piccole dimensioni per lo svolgimento di gran parte delle funzioni dei comuni;

- 5) Di precisare che, in base allo Statuto dell'Unione, è già previsto lo svolgimento alla data del 1 gennaio 2013, in forma associata delle seguenti funzioni fondamentali e servizi:
- 1) gestione finanziaria e contabile e tributi, entrate patrimoniali
 - 2) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, tramite l'ufficio tecnico unionale
 - 3) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici accessori – intesi come trasporto e refezione scolastica e assistenza scolastica
 - 4) polizia municipale , polizia amministrativa locale e commerciale
 - 5) protezione civile
 - 6) catasto

oltre alla informatizzazione degli uffici e dei servizi secondo una logica di rete, mediante la costituzione di un centro elaborazione dati, in esecuzione pertanto di quanto previsto dall'art. 14 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nel testo modificato dall'art. 19 comma 1 lett. b) del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;

- 6) Di evidenziare inoltre che questo Comune già svolge in forma associata le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
- a) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, svolta attraverso il Consorzio Smaltimento Rifiuti Medio Novarese;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, svolto attraverso il Consorzio Cisa 24, composta dai Comuni di Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate, Vicolungo con popolazione complessiva inferiore a 40.000 abitanti e per la quale dovrà essere inoltrata apposita richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7 comma 4 e 8 della L.R. n. 11/2012;
- 7) di precisare che il servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locali sono attualmente svolti attraverso una convenzione con la Unione dei Comuni della Baraggia Vercellese, in scadenza al 31.12.2012 e di prossima conferma da parte dei Consigli delle due Unioni, rispettando in proposito i livelli minimi demografici previsti dall'art. 7 della L.R. n. 11/2012;
- 8) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Unione Bassa Sesia per il successivo inoltro alla Regione Piemonte per gli adempimenti previsti dagli art. 7 e 8 della L.R.n. 11/2012;
- 9) Di dichiarare il presente atto con successiva e autonoma votazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.TO IL PRESIDENTE
Giacomo Bonenti

F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dr.ssa Isabella Varese

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianfranco Brera

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianfranco Brera

Il presente verbale è pubblicato, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per 15 giorni all'albo pretorio on-line a decorrere dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianfranco Brera

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione on-line avvenuta il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianfranco Brera
